

REGOLAMENTO PER IL **CENTRO DI EDUCAZIONE** **AMBIENTALE**

TITOLO I **COMPITI E FUNZIONI**

ART. 1:

Il Centro di educazione ambientale "P. Barrasso" si propone, come struttura permanente, per la promozione di attività di educazione ambientale.

In particolare il Centro ha come obiettivo fondamentale attraverso la conoscenza delle caratteristiche ambientali, naturali ed antropiche del Comprensorio Peligno e più in generale della Regione Abruzzo un'azione educativa volta a far maturare nella coscienza comune un atteggiamento responsabile nei confronti delle risorse naturali.

A tal fine le attività del Centro sono volte

a) all'organizzazione di archivi di documenti utili allo studio dei rapporti esistenti tra singoli organismi e comunità biologiche nell'ambiente ed in contesti antropizzati, e più in generale all'osservazione e alla comprensione dei fenomeni naturali.

Curare una corretta informazione e formazione della popolazione sui beni ambientali, sulla salvaguardia della natura e il suo razionale sfruttamento;

b) a promuovere, anche in collaborazione con altre istituzioni, in particolare con la scuola, ricerche finalizzate, mostre, conferenze, corsi, proiezioni su temi inerenti l'ambiente.

c) a curare, quindi una corretta informazione ed educazione dei cittadini sul valore e sulla tutela delle risorse naturali e sulla loro razionale gestione.

ART. 2

Affinché il Centro possa perseguire tali scopi il Comune provvede ad inserire in bilancio apposito capitolo di spesa per le sue necessità.

Al fine di far fronte alle spese il Comune potrà giovare di contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e di contributi volontari di altri Enti o privati.

TITOLO II **ORDINAMENTO**

ART. 3

Il Centro cura la tenuta di appositi registri per la documentazione dei flussi d'utenza relativi al servizio prestati, del materiale didattico-divulgativo e di quello di consumo per le esercitazioni, delle attrezzature e di tutte le attività svolte.

TITOLO III

SERVIZIO PUBBLICO

ART. 4

Il Centro è aperto agli utenti dal lunedì al venerdì secondo gli orari appositamente predisposti dall'Amministrazione comunale e resi noti al pubblico nelle idonee modalità.

ART. 5

Il pubblico ha libero accesso all'ufficio informativo e alla biblioteca del Centro ma non può prendere da sé le opere. La richiesta deve essere fatta per iscritto su apposito modulo da presentare all'addetto.

ART. 6

Al Centro possono accedere, previo accordi anche ai di fuori dell'orario di apertura, le istituzioni scolastiche per esperienze di laboratorio e lezioni pratiche.

Le attrezzature non possono comunque essere utilizzate se non in presenza del personale responsabile.

ART. 7

Oltre la lettura in sede è ammesso il prestito gratuito a domicilio, del quale possono usufruire le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché tutti i cittadini che offrano garanzie di serietà e dietro presentazione di idoneo documento di riconoscimento.

Dal prestito a domicilio sono esclusi i fascicoli e riviste non ancora rilegati in volume. La durata del prestito viene determinata di volta in volta.

ART. 8

La mancata restituzione del materiale avuto in prestito comporta a carico di colui che se ne rende responsabile, oltre al risarcimento del danno, l'esclusione permanente dal beneficio del prestito, salvo eventuali azioni penali.

ART. 9

Le attrezzature necessarie per rilevazioni durante i percorsi didattici vengono utilizzate in presenza e con l'ausilio di personale in possesso di specifica preparazione, convenzionato con il Comune

ART. 10

Al governo e all'organizzazione delle attività provvedono gli operatori così nominati.

TITOLO IV **DEL PERSONALE**

ART. 11

Il personale in servizio presso il Centro è costituito, durante l'apertura, da un impiegato di sesta qualifica e da un usciere all'uopo individuati dal dirigente del servizio. Per l'attuazione dei compiti e delle funzioni del Centro l'Amministrazione si avvarrà di Associazioni Ambientaliste, Cooperative o Consorzi, individuati attraverso apposite gare.

ART.12

Gli affidatari del servizio individuati a seguito della gara di cui all'art. 11, predispongono annualmente il programma delle attività da realizzare che dovrà essere sottoposto all'apposita Commissione consiliare per l'ambiente per il prescritto parere e alla G.C. per la successiva approvazione.

ART. 13

Presso il Centro possono prestare la propria attività le Associazioni di volontariato individuate ai sensi dell'art. 3 della Legge 11.8.1991, n. 266 aventi finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente nonché di protezione del paesaggio e della natura, e che risultino iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della L.R. 12.08.1993, n. 17.

All'uopo la Giunta Comunale stipulerà apposita convenzione secondo lo schema di cui all'art. 11 della citata L.R. 17/1993.